

Comune di Pescia

Provincia di Pistoia

PROGRAMMA COMUNALE

DEGLI

IMPIANTI

(radioelettrici – telefonia mobile)

-NORME TECNICHE-

Ottobre 2020

Redazione : Dirigente : dott. Alessandra Galligani

Responsabile A.O. Urbanistica : Arch. Anna Maria Maraviglia

Collaborazione : Urbanistica

INDICE

Premessa.....	2
1 - Funzioni Comunali	3
2 - Impianti interessati	3
3 - Obiettivi	4
4 - Limiti Sanitari	5
5 - Inserimento ambientale	5
6 - Prescrizioni Urbanistiche	6
7 - Localizzazioni degli impianti	7
8 - Installazioni in cositting	8
9 - Procedimenti autorizzativi	8
10 - Risanamento degli impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi	8
11 - Catasto degli impianti	9
12 - Pubblicizzazioni dei programmi annuali	9
13 - Monitoraggio dei livelli di esposizione	9
14 – Elaborati del programma	10
15 – Norme Transitorie	10
Riferimenti normativi	11

Premessa

il Piano Operativo Comunale adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 31.05.2019, all'art. 19.7.2 delle Norme Tecniche di Attuazione, in relazione all' Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza: localizzazione impianti radiocomunicazione e telefonia mobile, ha stabilito quanto segue :

1. La L.R. 49/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" prevede che i Comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art.11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art.9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei Comuni del Programma Comunale degli Impianti il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.
2. Il Programma deve essere definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti.
3. Il Programma Comunale degli Impianti non deve seguire per l'approvazione le procedure di cui alla L.R. 65/2014.
4. Ai fini della definizione del Programma Comunale degli Impianti non è consentita la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all'interno delle seguenti aree:
[91]
 - nelle aree adiacenti a scuole, case di cura, strutture di accoglienza sociale e sanitaria ed edifici pubblici per un raggio di almeno 200 mt;
 - sono da evitare impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione all'interno di aree di invarianza paesaggistico-ambientale quali beni storico-architettonici in classe 1 e 2 di cui all'art.18 e all'intero di ecosistemi e reti ecologiche definite dal P.I.T./P.P.R. nell'Abaco della II Invariante Strutturale

Precisanto in ordine a quanto sopra riportato che le specifiche normative invece definiscono aree sensibili, esclusivamente : ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze e che le aree a valenza paesaggistico-ambientale non possono essere escluse dalla collocazione di impianti.

In ordine a tali precisazioni il richiamato punto 4 è da intendersi come segue :

Ai fini della definizione del Programma Comunale degli Impianti non è consentita la realizzazione di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazioni all'interno delle seguenti aree:

[91]

- nelle aree adiacenti a ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze per un raggio di almeno 200 mt;

1 - Funzioni Comunali

Il Programma Comunale degli Impianti è redatto in adempimento delle funzioni comunali previste dall'art. 8 della LRT 49 del 6 ottobre 2011:" Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".

Oltre alla elaborazione ed approvazione del Programma Comunale degli Impianti i comuni provvedono a:

- operare le azioni di risanamento in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti;
- delimitare aree intensamente frequentate;
- porre in essere le azioni di sorveglianza e controllo (tramite ARPAT);
- informare le popolazioni interessate;
- adeguare gli strumenti di pianificazione ai criteri di localizzazione previsti dal comma dell'art. 8 della citata legge (ancorchè detta prerogativa debba soggiacere al successivo comma 3, la dove venga invocata la "funzionalità delle reti di radiocomunicazione");
- rilasciare i titoli autorizzativi.
-

2 - Impianti interessati

Il presente Programma Comunale si applica a tutte le installazioni sia fisse che carrate che provvisorie, operanti sul territorio comunale su frequenze comprese tra 100 KHz e 300 Ghz; non si applica ai seguenti impianti, fatte salve le previsioni normative nazionali e regionali:

- infrastrutture di trasferimento dati in modalità punto-punto a servizio delle Stazioni Radio Base, dotati di parabole con guadagno minimo di 30 dB;
- stazioni di radioamatore con potenza di picco massima di 100W;
- sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati;
- impianti punto-multipunto con potenza massima al connettore d'antenna fino a 1 W.

Il presente Programma Comunale si applica in oltre espressamente anche agli apparati di rete con una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e con una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 7 W, e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, così come definiti dall'art. 35 c. 4 del D.L. n.98 del 6 Luglio 2011.

3 - Obiettivi

1) Il Programma Comunale degli Impianti, nel rispetto della normativa vigente, disciplina e stabilisce le procedure necessarie per:

- l'installazione ed il mantenimento sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile;
- il rilascio dei relativi titoli autorizzativi, anche per quanto riguarda le necessarie infrastrutture;
- la verifica della conformità alle leggi vigenti degli impianti;
- gli eventuali interventi di risanamento e/o delocalizzazione delle installazioni, tenuto conto delle priorità delle fonti di emissioni elettromagnetiche.

2) Attua quanto previsto dal Decreto Ministero dell' Ambiente n. 381 del 10 Settembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), alla Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) , e alle modifiche introdotte dal D.L. n. 76 del 16.07.2020

3) Esercita le attività di cui al comma 1) al fine di:

- perseguire in via prioritaria obiettivi di tutela della salute della popolazione esposta alle emissioni di campi elettromagnetici;
- favorire uno sviluppo razionale delle attività economiche e dei servizi del settore delle telecomunicazioni;
- controllare l'inquinamento ambientale generato dalle emissioni di campi elettromagnetici in tutela dell'ambiente;
- raccordare le attività poste in essere dagli operatori del settore delle telecomunicazioni alla pianificazione territoriale, ambientale ed urbanistica;
- perseguire gli obiettivi di qualità in coerenza con gli indirizzi normativi;
- fornire ai Cittadini informazioni complete e tempestive.

- controllare l'inquinamento ambientale generato dalle emissioni di campi elettromagnetici in tutela dell'ambiente;
- raccordare le attività poste in essere dagli operatori del settore delle telecomunicazioni alla pianificazione territoriale, ambientale ed urbanistica;
- perseguire gli obiettivi di qualità in coerenza con gli indirizzi normativi;

4 - Limiti Sanitari

I limiti sanitari per le immissioni di Campo Elettromagnetico nell'ambiente sono quelli stabiliti dal Decreto del Ministero dell' Ambiente n. 381 del 10 Settembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), adottati dal DPCM 8 Luglio 2003, modificati dall'art. 14 del D.L. 179/2012 coordinato con la legge di conversione n. 221/2012.

I limiti sanitari di cui sopra sono quelli vigenti alla data della redazione del programma, in caso di variazioni dettate da nuove normative , dovranno intendersi adeguati alla nuova disciplina intervenuta.

5 - Inserimento ambientale

- 1) Le installazioni di Stazioni Radio Base per quanto possibile dovranno implementare soluzioni tecnologiche tali da ottenere un basso impatto visivo: a tale scopo i gestori degli impianti dovranno concordare la morfologia degli impianti con l'ufficio Assetto del territorio;
- 2) Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo deve essere preferito, ove possibile, l'accorpamento di impianti di gestori diversi su una unica struttura (cositting), esistente o di progetto;
- 3) Qualora sia prevista la creazione di strutture in aree soggette a vincoli paesaggistico o di altro natura, il progetto dovrà ottenere le autorizzazioni previste dalle normative di settore.
- 4) Nel caso di impianti ipotizzati in aree prossime ad aree a vincoli paesaggistici, dovrà essere attuato un inserimento a basso impatto visivo (schermatura, altezza impianto, colorazione del palo /traliccio), da concordare con l'Ufficio Assetto del Territorio .-

6 - Prescrizioni Urbanistiche

1) Altezza massima dei tralicci o dei pali di supporto alle antenne:

- i nuovi supporti posti sopra ad immobili non devono superare un'altezza massima di 8 m salvo casi specifici relativi a motivate e particolari necessità di copertura o tecniche, che saranno valutati volta per volta dall' Ufficio Assetto del Territorio;
- nel caso di nuove strutture autonome poste in essere sul suolo l'altezza non potrà superare i 18 m, salvo casi specifici relativi a motivate e particolari necessità di copertura o tecniche, che saranno valutati volta per volta dall' Ufficio Assetto del Territorio;
- nel caso di installazioni in zone con vincoli paesistici o ambientali o di altro genere (storico, archeologico, ecc.) l'altezza dei nuovi tralicci o pali dovrà comunque essere valutata caso per caso dall'Ente di competenza, che potrà indicare prescrizioni per la sua realizzazione.

2) Nuove costruzioni civili nei pressi degli impianti esistenti:

le eventuali nuove Superficie Edilizie ed edificazioni entro 50 metri dal confine dell'area di insediamento di un impianto Stazione Radio Base saranno approvate in seguito ad una stima preliminare dell'intensità del campo elettromagnetico che dimostri il rispetto dei limiti di legge nell'intero volume della nuova costruzione.

Sono escluse da tali verifiche i locali pertinenziali comunque definiti dalle NTA e dal RE vigente e/o adottati

3) Zone di esclusione:

premesso che la disciplina definisce aree sensibili i seguenti siti : scuole, asili nido, ospedali e case di cura, includendovi le rispettive aree pertinenziali, stabilendo altresì che sulle stesse è fatto divieto di installare impianti di radiodiffusione e di telefonia mobile e che il Piano Operativo Comunale ha introdotta una distanza cautelare di ml. 200 dalle aree sensibili , si stabilisce che il buffer di 200 dalle richiamate aree sensibili è misurato tenendo conto della zonizzazione effettuata dal POC, includendo in tale zonizzazione sia l'area attuale che quella eventuale in ampliamento, così come meglio indicato nella planimetria a corredo del presente programma comunale.-

Sono escluse dal sopracitato divieto i seguenti impianti :

- infrastrutture di trasferimento dati in modalità punto-punto a servizio delle Stazioni Radio Base, dotati di parabole con guadagno minimo di 30 dB;
- impianti punto-multipunto con potenza massima al connettore d'antenna fino a 1 W;
- sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati;
- sistemi a microcella con potenza fino a 10 W , purché il lobo principale (a -3dB) di irradiazione non intersechi la struttura che si intende proteggere, o le sue pertinenze.

7 - Localizzazioni degli impianti

Richiamo normativo L.R.T. 49 del 2011

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;

d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le ossibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

In relazione alla richiamata disposizione, nella specifica planimetria allegata al presente programma comunale degli impianti, si individuano le aree sensibili ed il buffer di ml 200 nelle quali è fatto divieto l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e di telefonia mobile, fatto salvo le condizioni di cui al comma 2 L.R.T. 49/2011.

1) L'Amministrazione comunale, previa concertazione con i gestori e/o operatori di concessioni pubbliche, potrà mettere a disposizione gli immobili o gli impianti in propria proprietà/possesso, con esclusione di siti sensibili o che insistono su aree sensibili, quale luoghi di possibile installazione delle nuove installazioni o di trasferimento di Stazioni Radio Base per i servizi telefonici, siti che devono essere considerati come preferenziali per le nuove installazioni.

2) L'Amministrazione comunale, potrà promuovere concertazione per rendere disponibili immobili o impianti in proprietà/possesso di altri enti pubblici (rientrano nella fattispecie anche le aziende partecipate pubbliche), purchè non rientrino nei siti sensibili o che insistono su aree sensibili, nell'intento di mitigare l'impatto sul territorio e con la popolazione le installazione delle nuove installazioni o di trasferimento di Stazioni Radio Base per i servizi telefonici.

3) Fermo restando quanto al punto 1), le nuove installazioni di Stazioni Radio Base dovranno essere, preferibilmente, posizionate:

- infrastrutture per la viabilità (ad es. parcheggi)
- zone industriali o su edifici comunque a destinazione prevalente produttiva
- in zone agricole a bassa densità abitativa;

4) nella specifica cartografia, allegata al presente programma, sono indicate le aree/edifici pubblici consigliate per la collocazione degli impianti

8 - Installazioni in cositting

Al fine di garantire un minore impatto, anche visivo delle installazioni, ai gestori/ concessionari, è chiesto, in via preliminare, di collocare su strutture esistenti (pali e tralicci) le nuove apparecchiature così come previsto dall'art. 89, comma 2 del D.L. 259 / 2003, sostituito dall'art. 67 comma 1 del D.L. 70 / 2012 ovvero acquisizione di dichiarazione che per il nuovo impianto non è stato possibile reperire disponibilità in cositting.

9 - procedimenti autorizzativi

I procedimenti autorizzativi, inerenti a nuove installazioni o modificazione degli impianti esistenti sono presentati al SUAP, che ne cura l'aspetto gestionale e di pubblicazione.

La modulistica di riferimento è quella messa a disposizione dal portale della Regione Toscana.

Nella condizione che l'intervento sia da attuarsi in aree vincolate, preliminarmente alla richiesta di autorizzazione/SCIA/ o altro titolo, dovrà essere preventivamente acquisito parere dell'ente preposto al vincolo.

Le procedure autorizzative seguono la specifica disciplina derivante dalle leggi di settore.

10 - risanamento degli impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi

Ai sensi del L.R. n. 49 del 6 Ottobre 2011, in applicazione della normativa nazionale (D.P.C.M., art.4, comma 2, L. 36/2001) ove vengano superati i Limiti di Esposizione o i Valori di Attenzione previsti dal D.M. n. 381 del 10 settembre 1998 saranno poste in essere azioni di risanamento per ricondurre a conformità gli impianti che non rispettano la normativa.

Tali azioni:

- possono prevedere la delocalizzazione dell'impianto non conforme;
- sono eseguite a cura e spese dell'esercente o proprietario dell'impianto;
- dovrà essere presentato al SUAP il programma degli interventi indicante le modalità ed i tempi di realizzazione;
- il SUAP darà l'approvazione, sulla base del parere ARPAT, alle azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

DISPOSIZIONE SPECIFICA PER IMPIANTI ESISTENTI INTERNE ALLE AREE SENSIBILI

Gli impianti presenti all'approvazione del presente programma entro le aree sensibili non potranno essere modificati o implementati.

Nella condizione di modificazione e/o sostituzione dell'apparato (impianto) questo dovrà essere collocato in aree esterne alle aree sensibili

11 - Catasto degli impianti

- Il Comune, cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ;
- i gestori degli impianti oltre alle informazioni contenute nelle istanze o nelle autocertificazioni, sono tenuti a presentare su richiesta dell'ufficio assetto del Territorio tutte le informazioni richieste per la formazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti e comunque nei limiti e prescrizioni della legge;
- I gestori di telefonia mobile o chi per loro , ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R.T. 49 del 2011 , sono tenuti a presentare al Comune entro il 31 ottobre i programmi di adeguamento o di nuova installazione di impianti per l'anno successivo.
- _ I gestori di telefonia mobile o chi per loro , in caso di modificazioni/integrazione del programma annuale sono tenuti, preliminarmente alla attivazione di procedure esecutive, a comunicare al Comune la variazione intervenuta.

12 - Pubblicizzazioni dei programmi annuali

Il Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede a dare ampia e diffusa pubblicazione dei programmi annuali pervenuti entro il 31 ottobre dello stesso anno.

La pubblicazione avverrà, a cura del Suap , sull'albo pretorio, sul sito del Comune e sulla pagina web appositamente dedicata .

L'amministrazione promuove assemblee specifiche nei territori ove sono previste le nuove previsioni di stazione radio base al fine anche di acquisire contributi/osservazioni da parte della cittadinanza.

13 - Monitoraggio dei livelli di esposizione

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del presente Programma, il Comune cura direttamente con tecnici specializzati, il monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico esistenti sul territorio comunale;

il monitoraggio di cui sopra sarà effettuato con cadenza biennale disposta dall'ufficio ambiente del Comune su tutti gli impianti di radiodiffusione e di telefonia mobile ;

in caso di superamento dei Valori di Attenzione o dei Limiti di Esposizione rimane demandato ad ARPAT (art.14, comma 1, della L. 36/2001) il definitivo accertamento delle difformità e la proposta delle azioni correttive;

i dati ottenuti con i monitoraggi saranno pubblicati sul sito web del Comune.
Secondo le prescrizioni e con le modalità stabilite con l'art. 14 della L.R. n. 49 del 6 Ottobre 2011, le sanzioni saranno irrogate dal Comune nel caso di :

- installazione, modifica o esercizio di impianto in mancanza di titolo abilitativo;
- inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
- inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione ARPAT.

Le sanzioni saranno invece irrogate dalla Regione in mancanza della presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) e di cui all'articolo 6, comma 2 della citata Legge Regionale 49/2011.

14 – Elaborati del programma

Costituiscono parte integrante del presente programma i seguenti elaborati grafici, redatti su base CTR della regione Toscana sc. 1:10000 :

- 1) Cartografia ricognitiva degli impianti radiodiffusione e telefonia mobile
- 2) Cartografia delle aree e siti sensibili , con buffer 200 ml.
- 3) Cartografia delle aree compatibili per la collocazione di impianti

15 – Norme Transitorie

Le richieste di nuovi impianti o di modificazione di impianti esistenti presentati in data anteriore all'entrata in vigore del programma comunale degli impianti , ma per il quale non sia ancora concluso l'iter amministrativo dovranno essere rese conformi al programma stesso.

Riferimenti normativi

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Ministeriale n. 381 del 10 Settembre 1998 “ regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana 8GU n. 257 del 3/11/1998)

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". (G. U. n. 55 del 7 marzo 2001)
modificato con D.L. n. 176 del 16.07.2020 (decreto semplificazioni)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29-8-2003)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003)

D. LGS 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive modifiche ed integrazioni.
Artt 86, 87, 87 bis, 87 ter
modificato con D.L. n. 176 del 16.07.2020 (decreto semplificazioni)

DECRETO DIRETTORIALE 29 maggio 2008 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti (S.O. n.160 alla Gazzetta ufficiale 5-7-2008 n. 156)

DECRETO LEGGE 179/2012 coordinato con la legge di conversione n. 221/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Articolo 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali. (S.O. n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale 18-12-2012 n.294)

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 ,Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Titolo IV semplificazione in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

NORMATIVA REGIONALE

LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 06/10/2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” (BURT n. 47 del 12.10.2011)

LEGGE REGIONALE n 51 del 11/08/1999, "Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici", titolo II (Boll. n 26 del 20/08/1999, parte Prima , SEZIONE I)

REGOLAMENTO REGIONALE 9 del 20/12/2000, "Regolamento di attuazione della LR 11.08.99 n. 51 in materia di linee elettriche ed impianti elettrici". (Boll. n 39 del 29/12/2000, parte Prima , SEZIONE I)